



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, destinata al sostegno delle attività circensi

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “*Disposizioni a favore dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007 recante “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*”, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2012;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, tra le quali, in particolare, la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato in presenza di pubblico;



Il Ministro della cultura

- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 aprile 2021 lo stato emergenziale;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 36;
- VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;
- VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017*”;
- VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, recante il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine



Il Ministro della cultura

di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO l'Avviso pubblico concernente la concessione dei contributi ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2020, di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo, rep. n. 264 del 7 maggio 2020;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2020, che ha incrementato le risorse di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2020, destinate al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019;

VISTO il decreto ministeriale 9 novembre 2020, che ha stanziato un'ulteriore quota di euro 13,4 milioni per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, da destinare al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo già individuati all'esito dell'Avviso pubblico di cui al decreto del Direttore generale Spettacolo, rep. n. 264 del 7 maggio 2020;

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, che ha stanziato un'ulteriore quota di euro 13,4 milioni per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, da destinare al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo già individuati all'esito dell'Avviso pubblico di cui sopra;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

TENUTO CONTO del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e della introduzione e/o conferma delle conseguenti misure restrittive delle attività economiche per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, fissate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in particolare quelle introdotte a partire da ottobre 2020 relative alla sospensione di eventi, manifestazioni e spettacoli in presenza di pubblico, che hanno un grave impatto sulle attività del settore dello spettacolo dal vivo;

CONSIDERATE le difficoltà che il settore delle attività circensi si trova ad affrontare per la mancata circuitazione e per il contenimento della mobilità di persone, attrazioni ed animali, dovuto alle misure restrittive decretate per contrastare la pandemia;

TENUTO CONTO che in molti casi a seguito di tali misure, le imprese circensi hanno dovuto affrontare periodi di forzata permanenza in Italia e di stazionamento in aree comunali con conseguenti perdite economiche e aggravii di spesa dettati dalle esigenze di approvvigionamento;



Il Ministro della cultura

TENUTO CONTO che il periodo delle festività natalizie costituisce ordinariamente un periodo di particolare attività di offerta di spettacoli al pubblico e comporta incassi da vendita di biglietti, quest'anno impossibili da ottenere;

CONSIDERATA, altresì, la difficoltà di rientro in Italia per organismi in tournée all'estero, a causa dell'interdizione alla mobilità per i circhi con tendoni e animali;

TENUTO CONTO della necessità di dare priorità all'accesso al finanziamento per coloro che non hanno ottenuto alcun precedente ristoro o di integrare, sulla base del perdurare delle condizioni di difficoltà, le perdite subite, tenendo comunque conto, per i soggetti già beneficiari di contributi legati all'emergenza da Covid-19, di quanto già percepito con precedenti concessioni ottenute nell'anno 2020;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

DECRETA:

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, pari a euro 1 milione per l'anno 2021, è destinata al sostegno delle imprese di produzione circense.

Art. 2

(Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare domanda per accedere al contributo le imprese di produzione circense già costituite e attive, dotate di licenza e/o di certificato di agibilità almeno a partire dal gennaio 2019:

- a) la cui attività in Italia è stata impossibilitata dalle misure restrittive per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e i cui spettacoli, già programmati in luoghi concessi dalle competenti autorità comunali o già in calendario in spazi teatrali dotati di agibilità nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021, siano stati sospesi, annullati o cancellati;
 - b) la cui attività all'estero, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021, è stata impossibilitata o interrotta e il cui ritorno dall'estero sia stato ritardato o impedito dalle misure restrittive per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere sede legale in Italia;



Il Ministro della cultura

- b) essere costituite ed essere in possesso della licenza di cui alla lettera c) almeno dal gennaio 2019;
- c) avere licenza per attività circense per i circhi con utilizzo di tendoni;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- e) garantire il rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati;
- f) non trovarsi in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- g) non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) aver svolto la propria attività nel corso del 2020 avvalendosi di un numero di addetti non inferiore a cinque tra artisti, tecnici, attrezzisti contrattualizzati o scritturati nell'anno 2020 e di cui possano attestare il regolare versamento di contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative nel corso del 2020.

3. Inoltre, il legale rappresentante di dette imprese deve dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo di:

- a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- b) non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali; l'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla presente lettera, deve essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda;
- c) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- d) non avere a proprio carico pignoramenti, sequestri e cessioni del quinto dello stipendio;
- e) non essere nelle cause di esclusione, di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;



Il Ministro della cultura

f) non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011.

4. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito: possesso di attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica, consolare o culturale italiana circa la propria situazione di difficoltà e di forzato attendamento all'estero.

5. Sono escluse dal contributo di cui al presente decreto le imprese di produzione circense che hanno avuto accesso ai contributi a valere sul triennio FUS 2018/2020, nonché sull'annualità FUS 2021 ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. Le imprese interessate presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo.

3. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché la quantificazione dei minori/mancati incassi e/o l'importo delle spese sostenute, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, e allegano alla domanda la documentazione attestante dette spese.

Art. 4

(Determinazione del contributo e misura massima dei contributi assegnabili e condizioni dell'erogazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, da erogarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, sono ripartite:

- a) euro 900.000,00 (novecentomila/00) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) euro 100.000,00 (centomila/00) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite tra i soggetti ammessi in misura proporzionale ai minori incassi da biglietteria al netto dell'IVA, riferiti al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 marzo 2020. Il contributo è comunque riconosciuto in misura non superiore a euro 30.000 (trentamila/00) per ciascun beneficiario.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra i soggetti ammessi in misura proporzionale all'importo delle spese di viaggio e trasporto di persone, attrezzatura e



Il Ministro della cultura

animali sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021, come risultanti da fatture di spesa documentate e, in ogni caso, nella misura non superiore a euro 20.000 (ventimila/00) per ciascun beneficiario.

4. Il contributo di cui al presente decreto è concesso in via prioritaria agli organismi di cui all'articolo 1 non finanziati ad alcun titolo dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura nell'anno 2020. In caso di residua disponibilità finanziaria, sono ammessi a contributo ai sensi del presente decreto anche gli organismi già riconosciuti all'esito dell'Avviso pubblico della Direzione generale Spettacolo 7 maggio 2020 rep. n. 624 e le risorse sono ripartite in parti uguali fra tutti i beneficiari di cui al presente comma.

5. I contributi sono erogati a fronte di riscontrata regolarità contributiva.

Art. 5

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la dichiarazione resa in sede di presentazione delle domande o la documentazione relativa alle spese contengano elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio del Centro di responsabilità 8- Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 26 marzo 2021

IL MINISTRO